

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2347

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BONATESTA e BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2003

—————

Modifica all’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) hanno ribadito che le convenzioni quadro per la fornitura di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni devono essere stipulate dalla Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) e ne hanno ampliato le funzioni ad essa affidate.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) all'articolo 24 (Acquisto di beni e servizi) stabilisce che per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000

euro. È comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

A parte qualche dubbio di ordine giuridico relativo al recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e successive modificazioni che specifica le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, dove l'importo fissato degli appalti è pari o superiore a 200.000 euro, si pone un ulteriore dubbio: il meccanismo previsto per la stipulazione di convenzioni quadro da parte della CONSIP determina qualche sospetto di contrarietà alle norme della concorrenza.

Trattandosi di commesse cospicue si finisce inevitabilmente per privilegiare solo una certa tipologia di impresa (quella grande) a svantaggio delle altre (le piccole e medie imprese). Queste imprese - essendo piccole - finiscono per uscire dal giro delle forniture.

Il presente disegno di legge propone una modifica del citato articolo 24 della legge n. 289 del 2002.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo dei beni desumibili dalle convenzioni di cui al comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, relative ai medesimi beni e servizi.»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per l'aggiudicazione delle pubbliche forniture di beni e, per quanto compatibili, degli appalti pubblici di servizi di valore inferiore a 50.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle centrali e periferiche dello Stato applicano le disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, e successive modifiche, nonché le disposizioni in esso richiamate.»;

c) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la CONSIP Spa pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il *marketplace* nell'anno successivo.

6-ter. La CONSIP Spa, attraverso studi, ricerche ed altri mezzi atti allo scopo, assicura un costante monitoraggio dei prezzi praticati sul mercato dei beni di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni e ne pubblica

periodicamente i risultati sul proprio sito internet.

6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministero per le attività produttive, ed in collaborazione con la CONSIP Spa e con le organizzazioni di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, promuovendo, in particolare, le attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione ai *marketplace*».